

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE
(ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/97)

C A P O I
DISPOSIZIONE GENERALI

A R T I C O L O 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la gestione delle entrate comunali derivanti da:

- a) tributi;
- b) sanzioni pecuniarie per la violazione di norme di legge o regolamentari;
- c) prestazioni patrimoniali imposte in genere;
- d) tariffe per la fruizione dei servizi collettivi e a domanda individuale;
- e) locazioni e dismissioni di beni patrimoniali;
- f) altre ed eventuali.

A R T I C O L O 2
(Finalità)

1. L'attività di accertamento e di riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di potenziamento dell'attività di controllo sostanziale degli uffici.
2. Le disposizioni del presente regolamento si conformano alle norme dello statuto comunale ed operano nei limiti fissati dalle riserve di legge in materia.
3. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

A R T I C O L O 3
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:
 - a) *entrate di diritto pubblico*: i tributi, le sanzioni pecuniarie e le altre prestazioni patrimoniali imposte che il comune acquisisce (*iure imperii*) in base a norme di rilevanza pubblicistica;
 - b) *entrate di diritto privato*: le tariffe per la fruizione dei servizi, il corrispettivo della locazione o della vendita di beni patrimoniali e per l'emissione di obbligazioni, che provengono all'ente (*iure gestionis o iure privatorum*) dal compimento di atti o negozi giuridici di carattere privatistico.
2. Si deve inoltre intendere per:
 - a) R. G. n. 639/10: il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) D. P. R. n. 602/73: il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) L. n. 689/81: la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) L. n. 241/90: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) D. lgs. n. 546/92: il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) D. lgs. n. 446/97: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) D. lgs. n. 472/97: il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) L. n. 449/97: la legge 27 dicembre 1997, n. 449 "collegato alla finanziaria per l'anno 1998"
- h) L. n. 146/98: la legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II ORGANI COMPETENTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 4 (Funzionario responsabile)

1. I compiti in ordine all'attività organizzativa e gestionale dell'entrata, ivi compresa l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, spettano al responsabile del servizio.

ARTICOLO 5 (Attribuzioni)

1. Il funzionario responsabile cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, ed in particolare:
- a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni a cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il comune;
 - b) sottoscrive gli atti di contestazione e costituzione in mora per le entrate di diritto privato, o gli avvisi di liquidazione ed accertamento e di irrogazione delle sanzioni per quelle tributarie e di diritto pubblico;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione amministrativa di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/10 e appone il visto sui ruoli di cui all'art. 4, comma 1° del presente regolamento;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo il tenore di cui all'art. 4 della L. n. 241/90, qualora non provveda alla nomina di un diverso responsabile secondo il disposto dell'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 6 (Delega e avocazione)

1. I compiti di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono delegabili.
2. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/90, il funzionario può, con atto motivato, assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, ad eccezione della sottoscrizione del provvedimento finale.
3. Nel caso di grave o continuata violazione dei doveri dell'ufficio, o, comunque, in

caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione, il dirigente del settore può avocare a sé i compiti attribuiti al funzionario responsabile, previa diffida scritta e fatta salva l'eventuale azione disciplinare.

Capo III LE FASI DELL'ENTRATA

ARTICOLO 7 (Il credito)

1. Per le obbligazioni derivanti da tributi o prestazioni patrimoniali imposte il credito nasce nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposizione o del pagamento.
2. Il funzionario responsabile, per il caso di inadempimento, contesta, con il provvedimento di liquidazione o di accertamento previsto dalla legge o dal regolamento comunale gli importi non versati, gli interessi moratori ed irroga le eventuali sanzioni. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 16 del D. lgs. n. 472/97.
3. I crediti derivanti da rapporti di carattere negoziale in favore dell'ente sorgono al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo che sia diversamente disposto dal contratto o dalla legge.
4. La fruizione di un pubblico servizio comunale comporta l'obbligo di corrisponderne il prezzo fin dal momento in cui si gode del servizio.
5. Per il caso di mancato pagamento nei termini previsti dalla convenzione o, in assenza entro 30 giorni dalla fruizione del servizio, il funzionario responsabile contesta l'inadempimento con lettera raccomandata e pone in mora il debitore, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento, pena gli atti esecutivi.
6. Dalla data della costituzione in mora, di cui al comma 5 del presente articolo, sulle somme tardivamente versate si applicano gli interessi nella misura fissata dalla legge.

ARTICOLO 8 (Adempimento volontario)



1. L'adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie in favore del comune, anche a seguito dell'atto di costituzione in mora, può avvenire tramite:
 - a) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
 - b) direttamente allo sportello del tesoriere;
 - c) tramite il concessionario per la riscossione o gli altri soggetti indicati nell'articolo 52 del D. lgs. n. 446/97, qualora sia stata affidata in concessione l'attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata.
2. Qualora il Consiglio Comunale determini la gestione diretta in economia per tutte le entrate o per talune di esse provvederà a deliberare la forma o le forme di versamento prescelte, secondo criteri di economicità, funzionalità, efficienza ed equità modificando i regolamenti delle entrate interessate

ARTICOLO 9 (Sanzioni per l'inadempimento)

1. Per il mancato o tardivo pagamento dei tributi e delle altre somme dovute per legge sono applicate le sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la relativa entrata.
2. Nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento di obbligazioni nascenti da rapporti di carattere negoziale trova applicazione la "clausola penale" contenuta nell'art. 1382 del Codice Civile, nella misura fissata nella convenzione.
3. Salvo i divieti previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a prevedere all'atto della sottoscrizione dei contratti con soggetti terzi l'inclusione della "clausola penale" di cui al comma 2° del presente articolo, al fine di ridurre il contenzioso e semplificare l'azione amministrativa nel caso di inadempimento di obblighi contrattuali in danno del comune.
4. E' fatta salva l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1453 e successivi del Codice Civile.
5. In ogni caso di tardivo pagamento si applicano gli interessi moratori sulle somme riscosse ai i dell'articolo 17 della L. n. 146/98 e dell'articolo 1224 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

(Riscossione coattiva esattoriale)

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate, di diritto pubblico e privato, è effettuata, nel caso in cui sia affidata ai concessionari per la riscossione, tramite ruolo, secondo la procedura contemplata dal D. P. R. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il ruolo, che costituisce il titolo esecutivo per la riscossione, è formato in base ai provvedimenti di accertamento o di contestazione definitivi per i tributi e le altre entrate coattive, e in base agli atti formali di costituzione in mora di cui all'articolo 7 del presente regolamento, per le altre entrate.

ARTICOLO 11

(Riscossione coattiva per ingiunzione)

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non, qualora sia svolta in proprio dall'ente o affidata ai soggetti privati indicati nell'articolo 52 del D. lgs. n.446/97, diversi dal concessionario, viene effettuata con la procedura di cui al R.D. n. 639/10, tramite ingiunzione amministrativa.
2. L'ingiunzione è sottoscritta dal funzionario responsabile sulla base degli atti di accertamento definitivi per le entrate tributarie e dei provvedimenti di costituzione in mora di cui all'articolo 7 del presente regolamento per le entrate di diritto privato dell'ente.



Capo IV

GLI ISTITUTI PREMIALI

ARTICOLO 12

(Ravvedimento operoso)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5° del D.Lgs. n. 472/97 e dell'articolo 50 della L. n. 449/97, l'istituto del ravvedimento operoso si applica, nei termini di legge, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) anche agli immobili sui quali siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative qualora il contribuente denunci, contestualmente, altre unità immobiliari in suo possesso che sfuggono al controllo dell'ufficio.

ARTICOLO 13

(Ravvedimento nel caso di inadempimento di obbligazioni di diritto privato)

1. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi e ridurre il contenzioso, nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto privato il comune, in via transattiva, rinuncia alla pretesa di un importo pari alla metà di quello della clausola penale di cui all'articolo 9 del presente regolamento qualora il pagamento del debito e degli interessi moratori maturati avvenga nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della costituzione in mora.

ARTICOLO 14

(Definizione agevolata)

1. Al fine di semplificare il procedimento per la definizione agevolata in caso di accertamenti per tributi riscossi tramite ruolo, le somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in conseguenza dell'applicazione di tale istituto possono essere direttamente versate presso la tesoreria comunale o direttamente al suo sportello, immediatamente dopo la sottoscrizione del provvedimento di adesione.

2. Al contribuente è fatto obbligo di produrre all'ufficio tributi comunali la quietanza del pagamento con l'indicazione della causale entro e non oltre tre giorni dal versamento, pena la decadenza dal beneficio.

3. La definizione agevolata sia per i tributi in autoliquidazione che per quelli riscossi tramite ruolo si perfeziona col versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi nei termini indicati dagli articoli 16 e 17 del d. lgs. n. 472/97. La mancata presentazione del modulo di adesione non rileva ai fini del beneficio quando risulta inequivoco sulla base degli importi versati e dei termini dei pagamenti che il contribuente ha versato con l'intenzione di accedere al beneficio di legge.

4. In caso di rateizzazione, ai sensi del successivo art. 22, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto per la definizione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3%;
- b) tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni.

La presente disposizione si applica anche con riguardo al versamento in un'unica soluzione delle somme dovute.

Capo V

GLI ISTITUTI TRANSATTIVI

ARTICOLO 15

(Accertamento con adesione)

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 50 della L. n. 449/97, l'accertamento con adesione del contribuente per le entrate di carattere tributario.
2. Il procedimento per la definizione degli accertamenti e gli organi competenti sono disciplinati da apposito regolamento.
3. Le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione, da parte dei funzionari preposti della definizione sono fissati dalla giunta con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle direttive e criteri di indirizzo fissati dal comma 4°.
4. L'adesione all'accertamento può essere ammessa qualora:
 - a) l'accertamento sia supportato da valutazioni analitico - deduttive o coefficienti presuntivi;
 - b) l'accertamento sia basato su elementi in fatto non oggettivamente riscontrabili per loro natura o per il decorso del tempo;
 - c) il contribuente rappresenti all'ufficio, a seguito della contestazione, ulteriori elementi di giudizio per i quali non sia ritenuto opportuno procedere, in autotutela, all'annullamento dell'atto e che possano determinare la soccombenza, in giudizio, dell'amministrazione.
5. Gli accertamenti non possono essere definiti con la procedura indicata nei commi precedenti del presente articolo qualora siano basati su elementi di fatto certi ed oggettivamente riscontrabili sulla base di atti e documenti.

ARTICOLO 16

(Conciliazione giudiziale)

1. Gli organi che hanno la rappresentanza in giudizio dell'ente possono conciliare totalmente o parzialmente la controversia in materia tributaria, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 48 del D. lgs. n. 546/92.
2. Qualora la difesa processuale dell'ente sia delegata dal titolare ad altro funzionario o ad un consulente esterno la procura deve attribuire espressamente tale facoltà.

Capo VI

IL CONTENZIOSO E L'AUTOTUTELA

ARTICOLO 17

(Difesa e rappresentanza nel processo tributario)

1. Il comune sta in giudizio davanti alle Commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 del D. lgs. n. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato, o con procura generale limitatamente alle liti che hanno un valore non superiore ad €. 15.500,00.
3. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.



4. Qualora il comune, in deroga al disposto di cui ai commi 2° e 3°, intenda demandare la rappresentanza e difesa ad un professionista abilitato esterno all'ente deve indicarne, con provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.

ARTICOLO 18

(Difesa e rappresentanza nel processo ordinario)

1. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al pretore di cui al Capo I della L. n. 689/81, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

2. La rappresentanza processuale può essere delegata nelle forme e con i limiti indicati nei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 17 del presente regolamento.

ARTICOLO 19

(Autotutela)

1. Il funzionario responsabile annulla gli avvisi di liquidazione ed accertamento adottati illegittimamente secondo i criteri di principio e la disciplina contenuta nel decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37, che trovano integrale applicazione.

2. Nel caso di protratto ed ingiustificato rifiuto ad annullare un atto illegittimo da parte del funzionario responsabile il dirigente provvede direttamente al suo annullamento esponendone i motivi in un apposito provvedimento.

3. Qualora l'istanza del contribuente richieda attività istruttoria che comporti anche l'esame di elementi di fatto (es. accessi all'immobile, misurazioni in loco, ecc.) da parte dell'Ufficio, i termini per aderire alla definizione agevolata di cui al precedente art. 14 sono prorogati per ulteriori 30 giorni, decorrenti dalla data di riscontro da parte del Comune all'istanza medesima. Tale proroga non si applica ai termini per la proposizione dell'eventuale ricorso.

Capo VII

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE IN CONCESSIONE ED IN FORMA ASSOCIATA

ARTICOLO 20

(Principi generali in tema di concessione)

1. Il comune può deliberare di provvedere, anche disgiuntamente, all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate di diritto pubblico e di diritto privato mediante affidamento ai soggetti indicati nell'articolo 52 del D. lgs. n. 446/97, nel rispetto delle disposizioni di legge ivi contenute e dei principi indicati nel presente regolamento.

2. Non è concessionario della gestione di un'entrata, ai sensi dell'articolo 53 del D. lgs. n. 446/97, il soggetto terzo che coadiuva gli uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti qualora l'emissione dei provvedimenti di accertamento tributario o di contestazione del debito e i successivi adempimenti indicati nel CAPO III del presente regolamento sia attribuita agli organi dell'ente.
3. La delibera con cui viene dato in affidamento il servizio di accertamento e/o riscossione di un'entrata deve indicarne le ragioni di opportunità.
4. L'affidamento in concessione non deve comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti o per i fruitori dei pubblici servizi locali.

ARTICOLO 21

(Gestione delle entrate in forma associata)

1. Il comune può deliberare di gestire l'attività di accertamento delle proprie entrate in forma associata con altre amministrazioni locali, tramite le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane secondo le disposizioni contenute nel CAPO VIII della L. n. 142/90.
2. Gli atti deliberativi devono espressamente indicare le ragioni tecniche, economiche e di opportunità della gestione in forma associata, nonché fissare i criteri di indirizzo da seguire in sede di convenzione relativamente alle modalità del servizio, alle forme di consultazione dell'ente, ai rapporti finanziari, agli obblighi e alle garanzie.

C a p o V I I I **DISPOSIZIONI FINALI E NORME GENERALI**

A R T I C O L O 2 2 (Agevolazioni e riduzioni)

1. La rateizzazione dei versamenti volontari e coattivi in favore del comune è regolata dalla legge e dalle norme di regolamento che disciplinano la gestione delle singole entrate. Nel silenzio della legge e dei regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nei commi seguenti del presente articolo.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento di contestazione, ovvero almeno 15 giorni prima delle naturali scadenze nel caso di versamenti volontari.
3. Il comune concede la rateizzazione ai contribuenti che, in relazione al proprio reddito, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per effetto dei versamenti dovuti al comune sia volontari che coattivi.
4. Il beneficio di cui al comma 3° del presente articolo viene riconosciuto ricorrendo entrambe le condizioni che:
 - a) il versamento sia complessivamente superiore ad €. 200,00;
 - b) il versamento ecceda complessivamente 1/40 (un quarantesimo) del reddito annuo lordo dichiarato dall'interessato con l'ultima denuncia ai fini delle imposte sui redditi.
5. La rateizzazione viene concessa con provvedimento del funzionario responsabile del servizio entrate, previa acquisizione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti di cui al comma 4° del presente articolo.

Il numero delle rate è così stabilito:

- a) per importi fino ad euro 15.000,00 (quindicimila), in numero non superiore a 48;
- b) per importi da euro 15.001,00 (quindicimilauno) a euro 50.000,00 (cinquantamila), in numero non superiore a 60;
- c) per importi oltre euro 50.000,00 (cinquantamila), in numero non superiore a 72.

Le rate hanno cadenza mensile e non possono essere inferiori ad euro 20,00 (venti) ciascuna.

7. Sulle somme rateizzate vengono applicati gli interessi previsti dalle norme di riferimento in relazione a ciascuna entrata.

8. Il mancato pagamento nei termini indicati nel provvedimento di rateizzazione anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio concesso, salvo quanto disposto dal precedente articolo 14, comma 5.

9. Per tutte le entrate comunali la rateizzazione per importi superiori ad euro 50.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria con primario istituto bancario o assicurativo ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di centottanta giorni.

10. Le norme contenute nel presente articolo costituiscono disposizioni di principio e si applicano anche ad integrazione della normativa di legge e di regolamento per quanto da questa non espressamente stabilito.

ARTICOLO 23

(Relazioni fra uffici)

1. Al fine di snellire le procedure relative alle entrate patrimoniali e tributarie, ogni qualvolta per la definizione di una pratica affidata per legge o regolamento agli uffici finanziari del comune è necessario acquisire il parere tecnico di altri settori dell'ente, questo si ha per favorevole trascorsi 30 giorni dalla richiesta se l'ufficio competente non si sia espresso nel merito.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in particolare, per le procedure che regolano la gestione delle entrate comunali e il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni previste nei regolamenti per l'imposta comunale sugli immobili, per l'imposta municipale propria, per la tassa sui rifiuti urbani, per l'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.



ARTICOLO 24

(Regolarità dei pagamenti)

1. Il comune non emette avviso di accertamento con l'irrogazione delle sanzioni e gli interessi di mora nel caso in cui i tributi che hanno oggetto le unità immobiliari siano stati interamente assolti anche se da persone diverse da quelle tenute al versamento, a condizione che le stesse rinuncino a chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano, in quanto compatibili, alle entrate di natura patrimoniale.

ARTICOLO 25
(Natura del regolamento)

1. Il presente regolamento viene comunicato al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, ed è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale in quanto contiene la disciplina anche delle entrate di carattere tributario.

ARTICOLO 26
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente regolamento entrano in vigore il gennaio 2000.
2. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione; qualora tali modifiche non siano idonee al alterare il gettito d'imposta, sono di immediata applicazione, una volta resa esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che le ha approvate.

